

Nota n°: 05/2021

Oggetto: Credito d'imposta investimenti pubblicitari e spese di sanificazione 2021

Sommario: Con la presente nota riepiloghiamo le principali agevolazioni di natura fiscale di prossima scadenza, a sostegno degli investimenti pubblicitari e delle spese di sanificazione e acquisto DPI.

Contenuto: _____

È stata recentemente prorogata la finestra temporale per richiedere il **bonus pubblicità 2021**. La comunicazione per l'accesso può essere presentata a partire dal prossimo **1° ottobre e fino al 30 ottobre**.

Inoltre, a partire **dal 4 ottobre e fino al 4 novembre**, sarà possibile presentare l'istanza per richiedere il **credito d'imposta sanificazione-DPI** in relazione alle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio, agosto 2021. La novità di tale misura riguarda l'estensione anche alle spese per la somministrazione di tamponi COVID-19.

Di seguito si riepilogano le caratteristiche delle due agevolazioni.

AGEVOLAZIONE	DESCRIZIONE
<p>BONUS PUBBLICITA' 2021</p>	<p><u>Beneficiari</u> Imprese dell'intero territorio nazionale, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico in cui operano, e dal regime contabile adottato, lavoratori autonomi, enti non commerciali.</p> <p><u>Investimenti</u> Sono oggetto dell'agevolazione gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line; • sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali (per il 2020, 2021 e 2022, anche sulle emittenti televisive e radiofoniche nazionali, analogiche o digitali, purché non partecipate dallo Stato). <p>In particolare, sono agevolabili gli investimenti riferiti all'acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali effettuati su:</p> <ul style="list-style-type: none"> • giornali quotidiani e periodici (nazionali o locali), pubblicati in edizione cartacea o editi in formato digitale, iscritti presso il competente Tribunale ovvero presso il Registro degli

	<p>operatori di comunicazione e, in ogni caso, dotati della figura del direttore responsabile;</p> <ul style="list-style-type: none">• emittenti radiofoniche e televisive locali iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione. <p>Non sono agevolabili le spese sostenute per:</p> <ul style="list-style-type: none">• l'acquisto di spazi nell'ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi di qualunque tipologia;• per la trasmissione o per l'acquisto di spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovrapprezzo;• grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su cartellonistica, pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni e display, pubblicità su schermi di sale cinematografiche, pubblicità tramite social o piattaforme on line, banner pubblicitari su portali on line. <p><u>Agevolazione</u></p> <p>Solo per il 2021 e 2022 il credito d'imposta spetta nella misura del 50% del complesso degli investimenti pubblicitari effettuati non solo su giornali quotidiani e periodici, ma anche su emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.</p> <p>Il credito d'imposta riconosciuto è utilizzabile:</p> <ul style="list-style-type: none">• esclusivamente in compensazione;• a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che comunica l'ammontare spettante. <p>L'agevolazione spetta nel rispetto del regime "de minimis".</p> <p><u>Adempimenti successivi</u></p> <p>L'effettuazione di tali spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata:</p> <ul style="list-style-type: none">• dai soggetti di cui all'art. 35 co. 1 lett. a) e 3 del DLgs. 241/97, legittimati a rilasciare il visto di conformità;• ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2409-bis c.c. <p>Tale attestazione:</p> <ul style="list-style-type: none">• riguarda esclusivamente l'effettività del sostenimento delle spese;• deve essere prodotta solo in relazione alla "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati", di cui costituisce un presupposto. <p><u>Presentazione domande</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Istanza di accesso: dal 1° al 30 ottobre 2021• Dichiarazione sostitutiva degli investimenti effettuati: dal 1° al 31 gennaio 2022.
--	--

<p>CREDITO D'IMPOSTA SANIFICAZIONE E DPI 2021</p>	<p><u>Beneficiari</u> Possono beneficiare dell'agevolazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • I soggetti esercenti attività d'impresa; • gli esercenti arti e professioni; • gli enti non commerciali, inclusi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti; • le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale. <p><u>Investimenti</u> Sono agevolabili le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio, agosto 2021 relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività; • la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti beneficiari dell'agevolazione; • l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali, ad esempio, mascherine (chirurgiche, FFP2 e FFP3), guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea (<u>occorre conservare la documentazione attestante la conformità alla normativa europea</u>); • l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti; • l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione; • l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione. <p><u>Forma di agevolazione</u> Il credito d'imposta spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nella misura del 30% delle suddette spese sostenute nei mesi di giugno, luglio, agosto 2021; • fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario (limite previsto per il credito d'imposta e non per le spese agevolabili); <p>nel limite complessivo di spesa previsto per l'agevolazione, fissato in 200 milioni di euro.</p> <p>Il credito d'imposta può essere:</p>
--	---

	<ul style="list-style-type: none">• utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese;• in compensazione nel modello F24 ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che definisce l'ammontare massimo del credito fruibile (non si applicano i limiti alle compensazioni pro tempore vigenti di cui all'art. 34 della L. 388/2000 e all'art. 1 co. 53 della L. 244/2007). <p><u>Presentazione domande</u> Comunicazione di accesso: dal 4 ottobre al 4 novembre 2021</p>
--	---

Ai fini della presentabilità delle istanze, segnaliamo che entrambi i bonus potrebbero essere oggetto di riparto proporzionale (vista la limitatezza delle risorse), come peraltro avvenuto in occasione delle analoghe agevolazioni stanziata per il 2020.

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.

Cordiali saluti

Studio Brunello e Partner STP

Dr. Fabio Pavan